

**SETTORE AFFARI GENERALI**  
ACQUISTI IN COMUNE

**Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per attività sistemiche al firewall Palo Alto dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti. CIG Master: Z1B3609A4B – CPV 72253000-3**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, c.3, del Codice dei contratti pubblici, per attività sistemiche al firewall Palo Alto dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti.

Il servizio richiesto ha come CPV il codice 72253000-3 "Servizi di assistenza informatica e di supporto".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi – Responsabile del Servizio Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649857 – Fax: 059/649751;
- punto istruttore della procedura è dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al n. tel. 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [acquisticomune@terredargine.it](mailto:acquisticomune@terredargine.it);
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): dott.ing. Daniele De Simone, Responsabile dei Servizi Informativi dell'Unione con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

**Art. 2 - Importo e durata dell'Accordo quadro**

Il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo quadro è quantificato in Euro 3.200,00 (IVA al 22% esclusa) per un monte ore/uomo complessivo stimato in n. 40. Si precisa che n.1 ora/uomo ha i seguenti costi:

Descrizione attività	Importo (IVA al 22% esclusa)
Intervento nella fascia oraria 9:00 -18:00	80,00
Intervento dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 8:00 alle 9:00	100,00
Intervento nel giorno di sabato	120,00
Intervento nella fascia oraria 20:00 alle 18:00, non lavorativo o domenicale	160,00

Il costo ora/uomo è stato calcolato sulla base di una ricognizione dei prezzi praticati sul mercato su servizi analoghi. Si presume che nell'anno 2022 l'Amministrazione possa richiedere servizi per n. 20 ore/uomo nella fascia oraria 9:00-18:00, mentre, per quanto concerne l'anno 2023 le restanti 20 ore/uomo nella fascia oraria 9:00-18:00. Si prevede inoltre che l'Amministrazione richiederà prevalentemente interventi programmati in modalità da remoto.

Si precisa che in caso di interventi on-site è prevista la corresponsione all'affidatario di un diritto fisso di uscita pari ad Euro 80,00 (IVA 22% esclusa), e che il tempo di viaggio per ogni intervento on-site sarà a carico dell'Amministrazione, ad una tariffa di Euro 80,00 (IVA 22% esclusa) per ora di viaggio.

Si precisa inoltre che per interventi da remoto urgenti e non programmati secondo le tempistiche di cui all'art. 4, è prevista la corresponsione all'affidatario di un diritto fisso di chiamata pari ad Euro 80,00 (IVA 22% esclusa) per intervento.

Le attività oggetto della procedura sono classificabili come servizio di natura intellettuale pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

La decorrenza delle previsioni contenute nell'accordo quadro partirà in ogni caso dalla data della stipula dell'Accordo Quadro in oggetto fino al 31/12/2023 compreso.

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta presentata. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

L'affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

All'impresa affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite appositi contratti attuativi emessi dall'Amministrazione.

La conseguente fatturazione presenterà il ribasso offerto che verrà applicato, a seconda dei servizi richiesti, sulle tariffe ore/uomo di cui al presente capitolato.

Il contratto di accordo quadro è formalizzato mediante stipula di Trattativa Diretta Sul MEPA, secondo le regole di e-procurement, e che il corrispettivo è determinato a misura.

I contratti discendenti saranno formalizzati mediante scambio di corrispondenza.

### **Art. 3 - Documenti che fanno parte della procedura**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) offerta dell'impresa affidataria;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- d) il Codice civile;
- e) DPR n.207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- f) il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- g) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- h) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

### **Art. 4 - Descrizione delle prestazioni dell'Accordo Quadro**

L'oggetto del presente capitolato riguarda attività sistemistiche al firewall Palo Alto dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti.

L'operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di richiedere l'attivazione dei servizi di cui si necessita. Tali informazioni dovranno pervenire al

Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo [pec\\_sistemi.informativi@pec.terredargine.it](mailto:pec_sistemi.informativi@pec.terredargine.it) o a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.sia@terredargine.it](mailto:segreteria.sia@terredargine.it).

L'affidatario dovrà erogare i seguenti servizi:

- Attività on-site in orario lavorativo: a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, il personale tecnico specializzato provvederà ad erogare il supporto sistemistico specialistico presso la sede dei Sistemi Informativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
- Attività a chiamata in orario lavorativo: a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, il personale tecnico specializzato provvederà ad erogare il supporto sistemistico specialistico in modalità remota (via telefono o videochiamata) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
- Attività a chiamata in modalità remota e/o on-site fuori dall'orario lavorativo: a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione e accordo preso con l'affidatario con le modalità sotto specificate, il personale tecnico specializzato provvederà ad erogare il supporto sistemistico specialistico fuori dall'orario lavorativo;
- Disponibilità telefonica: a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, il personale tecnico specializzato provvederà a rendersi disponibile a erogare supporto specialistico in modalità remota (via telefono o videochiamata) nella fascia oraria richiesta dall'Amministrazione;

I servizi sopraelencati dovranno essere erogati da personale tecnico con competenze specifiche sul firewall Palo Alto installato presso i Servizi Informativi dell'Unione con i limiti minimi di seguito riportati:

- per attività on-site l'intervento minimo panificabile è di n. 4 (quattro) ore;
- per attività a chiamata l'intervento minimo panificabile è di n. 1 (una) ore;
- per la disponibilità telefonica la fascia oraria minima prevista deve essere di n. 1 (una) ora;

Le richieste di supporto specialistico verranno inoltrate dall'Amministrazione tramite le seguenti modalità:

- a) e-mail al personale tecnico competente (l'operatore economico dovrà fornire un indirizzo e-mail appositamente dedicato);
- b) contatto telefonico al personale tecnico competente (l'operatore economico dovrà fornire un numero di telefono appositamente dedicato).

Nel caso di indisponibilità dei predetti canali, ed in ogni caso in aggiunta agli stessi, l'Amministrazione potrà comunicare con l'affidatario tramite fax o posta elettronica certificata (PEC), relativamente ai quali l'operatore dovrà fornire un numero di fax ed un indirizzo PEC validi.

L'Amministrazione potrà inviare all'affidatario richieste di supporto (on-site o a chiamata) in qualsiasi momento (anche fuori dalla fascia oraria 9:00 – 18:00) secondo le modalità sopra richiamate; l'affidatario dovrà prendere in carico le richieste di supporto entro le 4 (quattro) ore lavorative successive alla ricezione della richiesta mediante l'apertura di un ticket. In seguito alla presa in carico, l'affidatario comunicherà all'Amministrazione una data per l'intervento, da tenersi entro i 10 giorni lavorativi successivi.

#### **Art. 5 - Obblighi del personale e qualifiche professionali**

Pertanto nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale esperto, munito di conoscenze tecniche adeguate allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il personale inoltre dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento del servizio *de quo*, nonché in possesso di certificazione idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto della normativa di settore Covid-19.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori messi a disposizione qualora nell'esecuzione delle prestazioni riscontri inadempimenti o comportamenti non coerenti con le finalità del servizio.

Il DEC effettuerà la segnalazione all'appaltatore, via mail che procederà alla sostituzione a partire dal giorno successivo.

Si precisa che i servizi dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

#### **Art. 6 – Verifiche di conformità dei contratti discendenti**

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione dei contratti attuativi dell'accordo quadro. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione dei contratti attuativi dell'accordo quadro, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

#### **Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto discendente**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto discendente qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto discendente.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **Art. 8 - Fatturazione**

La fatturazione dovrà avvenire a conclusione di ogni intervento relativo ai contratti discendenti concernente alle attività prestate dall'affidatario (risoluzione di un ticket) e l'emissione della fattura sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità del servizio da parte del DEC (visto del DEC sul rapporto d'intervento di risoluzione del ticket). Il pagamento di ciascuna sarà effettuata con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*". Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine-U4 Settore Servizi Informativi, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

### **Art. 9 - Disposizioni generali sui prezzi**

Nel prezzo contrattuale dei singoli contratti discendenti si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo del servizio si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi nel corso di validità della durata dell'accordo quadro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

### **Art. 10 - Obblighi di tracciabilità**

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

### **Art. 11 - Altre disposizioni**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

### **Art. 11 - Penalità**

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 4 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 12.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto discendente, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

### **Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto**

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'affidatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'affidatario ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale dei contratti discendenti;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, del servizio affidato, tramite contratti discendenti;
- rifiuto di sottoscrivere un contratto discendente nel corso di validità del presente Accordo Quadro;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento di cui al paragrafo 16;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell'impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

#### **Art. 13 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto nel caso di abbandono delle attività oggetto dell'appalto da parte del Fornitore; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti.

In caso di scioglimento del contratto, l'impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

#### **Art. 14 – Divieti, cessione del contratto, del credito e del subappalto**

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, in ragione della specificità dell'affidamento non è consentito il subappalto.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

**L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'affidatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.**

### **Art. 15 - Esecuzione in danno**

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

### **Art. 16 - Definizione delle controversie**

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

### **Art. 17 - Norme regolatrici del contratto**

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

### **Art. 18 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato 9 al capitolato d'onori nonché al medesimo capitolato d'onori del Bando "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information & Communication Technology" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 19 – Trattamento dei dati personali**

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il presidente *pro-tempore* dell'Unione. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali.

L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati personali degli enti.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.